



Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° novembre 2017¹ sull'efficienza energetica è modificata come segue:

Ingresso

vista la legge del 30 settembre 2016² sull'energia;
visto l'articolo 38 della legge del 15 dicembre 2000³
sui prodotti chimici; visti gli articoli 35i, 39 capoverso 1 e 40 della legge
del 7 ottobre 1983⁴ sulla protezione dell'ambiente;
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁵ sugli ostacoli tecnici al
commercio,

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza ha lo scopo di ridurre il consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie e di aumentarne l'efficienza energetica e delle risorse.

Art. 3 Condizioni generali

Gli impianti e gli apparecchi prodotti in serie elencati negli allegati 1.1–2.15 nonché i loro componenti prodotti in serie (impianti e apparecchi) possono essere commercializzati e ceduti solo se:

- ¹ RS **730.02**
- ² RS **730.0**
- ³ RS **813.1**
- ⁴ RS **814.01**
- ⁵ RS **946.51**

- a. soddisfano le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica e delle risorse e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia;
- b. sono stati sottoposti alla procedura di valutazione della conformità; e
- c. sono muniti delle indicazioni relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica e delle risorse nonché alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia.

Art. 4 cpv. 1

¹ Le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica e delle risorse nonché alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi sono disciplinate negli allegati 1.1–2.15.

Art. 5 cpv. 1

¹ Il consumo di energia specifico, l'efficienza energetica e delle risorse e le caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi sono determinati mediante una procedura di valutazione della conformità; i dettagli sono disciplinati negli allegati 1.1–2.15.

Art. 6 cpv. 1

¹ Chi commercializza o cede impianti e apparecchi elencati negli allegati 1.1–1.23 deve apporvi l'etichetta Energia.

Art. 7 cpv. 1

¹ Chi commercializza o cede impianti e apparecchi deve poter attestare tramite una dichiarazione di conformità che essi soddisfano le esigenze disciplinate negli allegati 1.1–2.15.

Art. 8 cpv. 1

¹ Chi commercializza o cede impianti e apparecchi deve poter attestare tramite documenti tecnici che le esigenze disciplinate negli allegati 1.1–2.15 sono adempiute.

Art. 14 cpv. 2 lett. c, 2^{bis}, 3 frase introduttiva e 5

² Nell'ambito dell'attività di controllo può in particolare:

- c. ordinare una valutazione della conformità per gli impianti e gli apparecchi; i fabbricanti, gli importatori e i commercianti devono mettere gratuitamente a disposizione dell'UFE gli impianti e gli apparecchi necessari a questo scopo.

^{2bis} Può esigere che l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini gli fornisca informazioni sull'importazione di impianti e apparecchi per un determinato periodo di tempo.

³ Se dal controllo risulta la violazione di prescrizioni della presente ordinanza, l'UFE ordina misure adeguate. Può in particolare:

⁵ Nella misura in cui le prescrizioni della presente ordinanza riguardano l'efficienza delle risorse, la competenza per il controllo e la disposizione di misure spetta all'Ufficio federale dell'ambiente.

II

¹ Gli allegati 1.3, 1.7, 1.23, 2.1 e 2.6 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 3.2 è abrogato.

III

L'ordinanza del 19 maggio 2010⁶ sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

Art. 2 lett. c n. 5 frase introduttiva e decimo trattino

Costituiscono deroga al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC:

c. i seguenti altri prodotti:

5. i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.14 e 2.15 dell'ordinanza del 1 novembre 2017⁷ sull'efficienza energetica:

– *Abrogato*

IV

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.

² La modifica dell'allegato 2.6 entra in vigore il 24 luglio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

⁶ RS 946.513.8

⁷ RS 730.02

Allegato 1.3

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete*N. 1.1, nota a piè di pagina*

- 1.1 Il presente allegato si applica alle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete di cui all'articolo 1 paragrafi 1 e 3 del regolamento (UE) 2023/2533⁸.

*N. 2***2. Esigenze per la commercializzazione e la cessione**

- 2.1 Le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato III sezione 1 del regolamento (UE) 2023/2533 è inferiore a 60 e se sono soddisfatte le esigenze di cui all'articolo 7 e all'allegato II del regolamento (UE) 2023/2533.
- 2.2 Sono escluse le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 concepite per l'uso negli spazi comuni di immobili plurifamiliari, con una capacità di asciugatura superiore a 4 kg all'ora (programma eco con riempimento completo). Esse possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 7 e all'allegato II del regolamento (UE) 2023/2533.

*N. 3***3 Procedura di valutazione della conformità**

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia delle asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) 2023/2533⁹ nonché gli allegati II, IV e X del regolamento delegato (UE) 2023/2534; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

⁸ Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del 17 novembre 2023, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, GU L 2023/2533 del 22.11.2023; modificato dal regolamento (UE) 2025/2262, GU L, 2025/2262, 20.11.2025.

⁹ Regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione del 13 luglio 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle asciugabiancheria ad uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) 392/2012 della Commissione, GU L 2023/2534, 22.11.2023; modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/1353, GU L, 2025/1353, 20.11.2025.

- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un'asciugabiancheria domestica conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono rispettare le esigenze secondo l'allegato IV numero 3 del regolamento (UE) 2023/2533 e secondo l'allegato IX numero 4 del regolamento delegato (UE) 2023/2534.

N. 4.1

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV, VI e X del regolamento delegato (UE) 2023/2534, ad eccezione delle prescrizioni sull'inserimento della scheda informativa del prodotto e della documentazione tecnica nella banca dati europea dei prodotti. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

N. 5

5 Disposizioni transitorie

Le asciugabiancheria domestiche che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2027 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2027.

Allegato 1.7

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di cappe da cucina per uso domestico con raccordo alla rete

N. 3

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle cappe da cucina per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I numeri 1.3 e 2.3 e II numero 3 del regolamento (UE) n. 66/2014¹⁰ nonché l'allegato II numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014¹¹; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa una cappa da cucina per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 66/2014 e l'allegato VIII numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014.

N. 4

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo energetico e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–VI del regolamento delegato (UE) n. 65/2014¹². Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

¹⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa al n. 1.2.

¹¹ Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico, GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2017/254, GU L 38 del 15.02.2017, pag. 1.

¹² Cfr. nota a piè di pagina relativa al n. 3.1.

Allegato 1.23

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di smartphone, telefoni cellulari, telefoni senza filo e tablet*N. 1.1 nota a piè di pagina*

- 1.1 Il presente allegato si applica agli smartphone, ai telefoni cellulari diversi dagli smartphone, ai telefoni senza filo e ai tablet di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2023/1670¹³.

¹³ Regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione, del 16 giugno 2023, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione, GU L 214 del 31.8.2023, pag. 47; modificato dal regolamento (UE) 2025/2006, GU L, 2025/2006, 23.12.2025.

Allegato 2.1

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi spento, stand-by e stand-by in rete*N. 1.1 nota a piè di pagina*

- 1.1 Il presente allegato si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi spento, stand-by e stand-by in rete conformemente all'articolo 1 e all'allegato II del regolamento (UE) 2023/826¹⁴.

¹⁴Regolamento (UE) 2023/826 della Commissione, del 17 aprile 2023, che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti della Commissione (CE) 1275/2008 e (CE) 107/2009, GU L 103 del 18.4.2023, pag. 29; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2025/2262, GU L, 2025/2262, 20.11.2025.

Allegato 2.6

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di ventilatori*N. 1.1 nota a piè di pagina*

- 1.1 Il presente allegato si applica ai ventilatori di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/1834¹⁵.

¹⁵ Regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW e che abroga il regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, GU L 2024/1834 del 4.7.2024; modificato dal regolamento (UE) 2025/2481, GU L, 2025/2481, 8.12.2025.